



COMUNE DI FORANO

Ordinanza N. 10 del 10/03/2020

PROPOSTA N.ro 10 del Settore ORGANI ISTITUZIONALI Ufficio UFFICIO DEL SINDACO

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA TUTELA SANITARIA –
ULTERIORI APPLICAZIONI DELLE DIRETTIVE E MISURE DI CUI AL D.P.C.M. DEL
09.03.2020 – EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19.

IL SINDACO

Visti gli artt. 32, 117 comma 2 (lettera q) e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 16B del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visto l'articolo 32 della Legge 23/12/1978, n. 833, recante istituzione del servizio sanitario nazionale, a norma del quale *"il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente, in materia di igiene sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale ed a parte di esso comprendente più Regioni."*

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 marzo 2020, recante *"ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 01 marzo 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo la rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato che e' in corso la completa definizione della catena epidemiologica nel contesto nazionale che non può escludersi il coinvolgimento di più ambiti del territorio nazionale in assenza di immediate misure di contenimento;

Ritenute necessario ed urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate, per il periodo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva da COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020, recante *"ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04.03.2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020, recante *"ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08.03.2020

Vista la nota COVID/0010656 del 03 marzo 2020 a firma del Capo della Protezione Civile Nazionale e Commissario straordinario per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, recante all'oggetto *"misure operative di protezione civile inerenti la definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID-19"*;

Vista la nota 0201992 del 05.03.2020 a firma del Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile del Lazio, recante all'oggetto *"misure operative di protezione civile inerenti la definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID-19"*;

Preso atto dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 06.03.2020 pubblicata nel B.U.R.L. n. 20 del 06.03.2020, avente ad oggetto *"misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle aziende, agli Enti pubblici ed alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale"*.

Preso atto dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 del 08.03.2020 pubblicata nel B.U.R.L. n. 21 del 08.03.2020, avente ad oggetto *"misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle aziende, agli Enti pubblici ed alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale"*.

Considerato, che alla data della presente ordinanza, non si e' a conoscenza di casi di positività da COVID-19 sull'intero territorio comunale di Forano (RI);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020, recante *"ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09.03.2020

Dato atto che il D.P.C.M. del 09.03.2020 ha disposto:

° art. 1, *"allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri D.P.C.M. del 08.03.2020 sono estese all'intero territorio nazionale"*;

° art. 2, *"le disposizioni del presente Decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 03 aprile 2020"*;

Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza sanitaria necessaria, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, coerentemente con le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e del centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie;

Richiamato, l'Art. n. 54 del T.U.E.L. n. 267/00 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA E DISPONE

Per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente riportati e ritrascritti

- 1) al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 1 del D.P.C.M. del 09 marzo 2020, relativamente all'intero territorio comunale di Forano, con effetto immediato, fino alla data

del 03 aprile.2020 e comunque fino a nuovi e successivi provvedimenti del Governo e della Regione, che verranno assunti da successiva ordinanza sindacale:

a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

b) che ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

c) divieto assoluto di mobilità' dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;

e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);

f) la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici;

g) la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e' sospesa ogni attività';

h) la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

i) l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

l) la chiusura dei musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

m) la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi curricolari ovvero in modalita' telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalita' a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d);

n) sono consentite le attivita' di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilita' del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione;

o) sono consentite le attivita' commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalita' contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i

visitatori, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonche' del personale le cui attivita' siano necessarie a gestire le attivita' richieste dalle unita' di crisi costituite a livello regionale;

q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita' di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti;

r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonche' gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilita' del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non e' disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore e' chiamato a garantire comunque il rispetto della

distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

t) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Inoltre, rispetto a quanto sopra ordinato e disposto si:

ORDINA:

- la **sospensione** di tutte le attività svolte all'interno dell'intero immobile ove risiedono, tra le altre, il teatro comunale, la biblioteca comunale, l'associazione Salvamamme, fino al 03.04.2020;
- la **sospensione** delle attività formative, convegnistiche, ludiche, sportive, culturali, sociali ed assistenziali, nonché manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi genere in ogni luogo sia pubblico sia privato, che prevedono presenze ed aggregazione di cittadini, espletate all'interno di ogni locale ed immobile di proprietà comunale, ancorché detenuti da altri soggetti a qualsiasi titolo, come ad esempio l'intero immobile ex IPSAA in cui sono presenti: la sede provvisoria della Banda Comunale Musicale Bruto Giannini, la sede del centro Formativo Metaculturale, la Sala della Pace e la sede del Distretto Socio Assistenziale Bassa Sabina per il Bambino Maltrattato, fino al 03.04.2020;
- la **sospensione** delle attività presso la sede del Centro Anziani Comunale, la sede della palestra comunale e presso l'intero immobile sito in Gavignano di Forano (RI), Via Poggio Mirteto, dove risiedono la scuola dell'infanzia di Gavignano e l'Asilo nido Comunale fino al 03.04.2020;
- la **sospensione** dell'attività didattiche dell'asilo nido comunale, che riprenderanno in ragione ed in ottemperanza alle disposizioni governative in materia di sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;
- la **sospensione** della fiera mensile di Gavignano e del mercato settimanale di Forano fino al 03 aprile 2020;
- l'**igienizzazione e sanificazione straordinaria** della sede comunale, della sede dell'asilo nido comunale e della biblioteca comunale entro il 03.04.2020 e comunque entro e non oltre la riapertura delle attività didattiche del predetto asilo, che saranno previste a valle dei provvedimenti governativi in relazione al protrarsi della chiusura delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado.
- l'**igienizzazione e sanificazione straordinaria**, a carico degli affidatari a qualsiasi titolo di tutti gli immobili di proprietà comunale.

1) che in osservanza a quanto disposto dall'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 del 08.03.2020 pubblicata nel B.U.R.L. n. 21 del 08.03.2020, tutte le persone che nei quattordici giorni antecedenti alla data di pubblicazione del DPCM 08 marzo 2020 hanno fatto ingresso, stanno facendo o faranno ingresso nella Regione Lazio, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hanno l'obbligo:

i) di comunicare tale circostanza al numero unico regionale dedicato 800 118 800, servizio che si coordina con il Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente, in raccordo con il medico di medicina generale ("MMG") ovvero con il pediatra di libera scelta ("PLS") secondo le disposizioni dell'ordinanza del Presidente Regione Lazio n. 2/2020;

ii) di osservare la permanenza domiciliare, il divieto di spostamenti e viaggi e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza fino alla valutazione a cura del Dipartimento di Prevenzione;

iii) in caso di comparsa di sintomi, la persona deve osservare le disposizioni dell'ordinanza del Presidente Regione Lazio n. 2/2020, qui riportate per comodità di lettura:

- a) avvertire immediatamente il MMG/PLS e l'operatore di sanità pubblica che attiva presso il domicilio la procedura di esecuzione del test;
- b) indossare la mascherina chirurgica (da fornire all'avvio del protocollo) ed allontanarsi dagli altri conviventi;
- c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa dell'eventuale trasferimento in ospedale.

2) di disporre la comunicazione delle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. del 08.03.2020, tramite sito internet istituzionale dell'Ente con ogni ulteriore forma di comunicazione nei confronti degli esercizi commerciali residenti nel territorio del Comune di Forano (RI), che prevedono:

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie ed altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie.

c) evitare abbracci e strette di mano.

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro.

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie).

f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva.

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

DEMANDA

Ai Responsabili dei Servizi comunali con P.O. per quanto di propria competenza, anche alle disposizioni relative agli uffici comunali, l'esecuzione del presente provvedimento.

DISPONE

- Che i Responsabili dei Servizi con P.O., per le determinazioni e competenze di ogni settore, pongano in essere tutte quelle azioni utili nell'attuale fase di pre-allarme, che la presente ordinanza proroga, di preparazione per un'eventuale attivazione del COC (Centro Operativo Comunale) e COI (Centro Operativo Intercomunale) che, qualora fosse necessario, verranno attivati con successiva e separata Ordinanza.

- che la presente ordinanza:

- a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune;
- b) venga trasmessa alle scuole di ogni ordine e grado, nonché ai gestori dei servizi comunali;
- c) venga trasmessa alla Prefettura di Rieti;
- d) Alla Direzione Regionale del Lazio della Protezione Civile;
- e) venga trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Stimigliano (RI);
- f) venga trasmessa al Comando di Polizia Locale dell'Unione di Comuni della Bassa Sabina

Le disposizioni della presente ordinanza sindacale producono effetto dalla data del 10.03.2020 e sono efficaci, salve diverse e nuove disposizioni governative, fino al 03 aprile 2020 e comunque fino alla pubblicazione di successive ordinanze sindacali in relazione all'emergenza da virus COVID-19.D

Si dispone, altresì, che per tutto ciò che non è espressamente ordinato, disposto e demandato nella presente ordinanza, si rimanda all'assoluta osservanza e rispetto di quanto disposto in seno a tutti i provvedimenti amministrativi emanati dal Governo e dalla Regione Lazio in relazione all'emergenza da virus COVID-19, sopra dettagliatamente evidenziati e richiamati.

Alla data di efficacia della presente ordinanza sindacale cessa di produrre effetti le precedenti ordinanze sindacali in riferimento all'emergenza da virus COVID-19.

La presente ordinanza sindacale, essendo stata pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Forano (RI) e sull'Albo Pretorio dell'Ente, ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Dalla Residenza Municipale, 10.03.2020

IL SINDACO

Marco Cortella

Forano, li 10/03/2020

Il Sindaco

\\fqDatiAtto:TitoloFirmatario\ CORTELLA MARCO